



## SERVIZI PREVIDENZIALI E DI PATRONATO SOSTEGNO AL REDDITO

**NaSPI - Indennità di disoccupazione**

DIMISSIONI on line - volontarie

DIS-COLL - Disoccupazione collaboratori

DS- AGRICOLE - Disoccupazione agricola

ANF - Assegno familiari

BONUS BEBÈ - Assegno di natalità

**Rivolgiti a noi, i professionisti del fisco  
e dei servizi previdenziali - socio-assistenziali**



[www.caflavoroefisco.it](http://www.caflavoroefisco.it)  
email: [info@caflavoroefisco.it](mailto:info@caflavoroefisco.it)

Sede Periferica Caf LF

## NASPI – INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE\*

L'indennità mensile di disoccupazione (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato.

### A CHI È RIVOLTA

La NASpl spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

- Apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

### CHI NON PUO' ACCEDERE

- Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpl.

### DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire:

- Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- Dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpl in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpl.

### QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).

\*FONTE "SITO INPS".

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE (NASPI)

- Documento di identità;
- Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del richiedente;
- Lettera di licenziamento o contratto in caso di tempo determinato;
- Ultima buste paga;
- Consegnare alla Sede il codice iban ed il **mod. SR163** “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” prestampato e firmato dalla Banca o Posta ;
- In caso di lavoratore extracomunitario consegnare alla sede il permesso di soggiorno.
- **Mod. SR156** “Domanda di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpi)” da firmare e consegnare alla Sede;